

RELAZIONE TECNICA
ALLA PROPOSTA DI LEGGE
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'ANNO 2026
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 43 del decreto legislativo 118/2011 dispone l'istituto dell'esercizio provvisorio che consente, nel caso in cui entro il 31 dicembre dell'anno precedente non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno successivo, la gestione finanziaria dell'ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, paragrafo 8).

L'imminenza delle elezioni regionali, previste nell'autunno 2025, potrebbe comportare che per l'inizio dell'esercizio finanziario 2026 non sia stato possibile approvare il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per la gestione finanziaria del Consiglio Regionale, si propone la presente proposta di legge di approvazione dell'esercizio provvisorio per 4 mesi.

Considerato, infatti, che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche, prevede che, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria e che, inoltre, l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile vigente.

Per evitare, pertanto, soluzioni di discontinuità alla gestione, si propone l'adozione della presente proposta di legge con la quale sarà possibile la gestione delle spese sulla base dei richiamati principi del decreto legislativo n. 118/2011 fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e comunque fino al 30 aprile 2026.

L'esercizio provvisorio è effettuato, ai sensi del paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato e perciò nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2025-2027, come modificato da tutti i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'esercizio 2025 (previsioni definitive).

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dall'Assemblea legislativa regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre e può essere concessa per un periodo massimo di 4 mesi salvo diversa previsione dell'ordinamento regionale. Per la nostra regione resta confermato quanto previsto dal paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011 e, pertanto, fino al 30 aprile 2026.

Se entro il termine massimo consentito per l'esercizio provvisorio non venisse approvato il bilancio di previsione 2026-2028, la legge prevede il passaggio alla "gestione provvisoria" che è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

L'articolo 1, commi 1 e 2, prevede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2026, per il periodo 1° gennaio 2026 - 30 aprile 2026, sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025. Viene inoltre stabilito che durante l'esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011.

L'articolo 2 prevede che la legge ha effetto dal 1° gennaio 2026.